



## Guardia di Finanza

### REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO

Ufficio Logistico/Sezione Commissariato e Armamento - Drappello Commissariato

Via Nomentana nr. 591 – 00141 Roma - Telefono 06/ - 87022081

e-mail: [RM0730000p@pec.gdf.it](mailto:RM0730000p@pec.gdf.it) / [RM073.protocollo@gdf.it](mailto:RM073.protocollo@gdf.it)

#### CAPITOLATO TECNICO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO IL COMANDO REGIONALE UMBRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA E COMANDI/REPARTI DIPENDENTI.

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO**

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione, a ditte in possesso dei necessari requisiti, del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack tramite l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso le caserme sedi del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza e dei Comandi/Reparti dipendenti, ubicate sul territorio della regione Umbria.

I distributori dovranno essere installati nelle caserme nelle quantità e tipologia di cui **all’allegato 1** al presente Capitolato; le macchine distributrici devono essere idonee all’erogazione di:

- bevande calde per l’erogazione di prodotti di prima colazione (caffè, tè, cappuccino, cioccolato ecc.);
- bevande fredde (bibite in lattina, tetrapack e bottiglie di acqua da mezzo litro);
- alimenti solidi preconfezionati (snack dolci e salati).

I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea **omologazione** e **marchio CE aggiornato alla normativa vigente**, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalle normative antinfortunistiche e di sicurezza in vigore.

#### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata dell’affidamento è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di effettiva messa in opera di tutti i distributori oggetto del servizio che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali dalla data di firma dell’Obbligazione Commerciale.

A tal fine la Ditta affidataria dovrà dare comunicazione scritta circa la data effettiva di fine lavori e messa in opera delle macchine.

Ai sensi di legge la convenzione non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende disdettata alla naturale scadenza.

L’Ente appaltante si riserva tuttavia la facoltà di prorogare la durata della convenzione, alle stesse condizioni e modalità, per un periodo ulteriore massimo di 4 (quattro) mesi al fine di procedere all’espletamento di una nuova gara e al conseguente affidamento del servizio al nuovo fornitore.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità durante l'intero periodo contrattuale, salvo la facoltà dell'Amministrazione di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze. In quest'ultima previsione rientrano:

- l'eventuale necessità di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione dei locali e/o impianti;
- l'eventuale esigenza di disinfestazione o derattizzazione straordinaria degli ambienti e/o per ogni altro motivo di igiene pubblica.

Tali eventuali sospensioni saranno comunicate al concessionario con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. In ogni caso il concessionario sarà tenuto ugualmente alla corresponsione dei canoni dovuti.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, anche parzialmente, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta al riguardo.

Alla scadenza della convenzione la Ditta affidataria, previo accordo con l'Amministrazione appaltante, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori automatici installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

Per i primi 6 (sei) mesi di contratto, la Ditta aggiudicataria si intende in prova e, in caso di esito negativo della stessa, per grave inadempienza alle condizioni stabilite nel presente Capitolato tecnico, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio alla Società risultata seconda migliore offerente.

### **ART. 3 - NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO**

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente capitolato tecnico. In subordine, da quanto previsto:

- a) dall'offerta della Ditta affidataria;
- b) R.D. 18.11.1923, n. 2440 "*Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato*";
- c) R.D. 23.05.1924, n. 827 "*Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato*";
- d) D.M. 25 febbraio 1998, n. 215 "*Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559*" (GU n. 157 del 8-7-1998);
- e) D.M. 25 febbraio 1998, n. 96 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei beni che vengono concessi in uso per assicurare gli interventi di protezione sociale, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559*" (GU n. 87 del 15-4-1998);
- f) Legge 06.11.2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*";
- g) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e per le parti ancora applicabili dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006*";

- h) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. “*Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136*”;
- i) Decreto ministeriale n. 181 del 24 ottobre 2014 (“*Regolamento concernente il capitolato generale d’oneri per forniture e servizi necessari alla Guardia di Finanza*”);
- j) Decreto ministeriale n. 292 del 14 dicembre 2005 (“*Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza*”);
- k) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratto di diritto privato in quanto non regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- l) dalle altre disposizioni di legge e di regolamento sull’igiene degli alimenti e sulle norme specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande in vigore o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale.

#### **ART. 4 - RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE**

Il personale indicato, quale contatto per l’esterno, nell’allegato 2, è da considerarsi, salvo diverso avviso del **Comandante dell’Ente**, “Rappresentante” per l’Amministrazione. A quest’ultimi faranno capo tutte le attività collaterali allo svolgimento del servizio, ivi compresa l’esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il “Rappresentante” della Ditta, di cui al successivo punto 5. In caso di assenza prolungata dei Rappresentanti, l’Amministrazione provvederà a nominare i sostituti.

#### **ART. 5 - RAPPRESENTANTE PER LA DITTA APPALTATRICE**

La Ditta appaltatrice dovrà nominare e comunicare all’Amministrazione, immediatamente dopo l’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima della sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile qualificato, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

In caso di assenza di quest’ultimo, la Ditta provvederà a nominare un sostituto dandone comunicazione preventiva all’Amministrazione.

L’Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento di validità del contratto la sostituzione del suddetto Rappresentante qualora risulti insoddisfacente l’esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI DISTRIBUTORI**

I distributori automatici dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge.

Ogni distributore dovrà:

- essere di ultima generazione **e comunque in regola con le vigenti normative in materia;**
- essere conforme, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia;
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- essere munito di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta (fino a cinque centesimi - € 0,05 e banconote da € 5 ed € 10) o in alternativa erogare il resto in moneta, preferibilmente possedendo entrambe le soluzioni;

- possedere la modalità di pagamento tramite chiavetta/tessera elettronica ricaricabile nello stesso apparato; la prima congrua fornitura dei congegni elettronici dovrà essere a carico della ditta aggiudicataria a titolo gratuito per gli utenti;
- riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della società aggiudicataria del servizio ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni;
- essere sollevato dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente;
- essere di facile pulizia e disinfettabile sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti.

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione 24 ore su 24, ove previsto, di:

- bevande calde (caffè tassativamente ricavato da caffè torrefatto in grani, cappuccino, cioccolato, the, camomilla, decaffeinato ecc);
- bevande fredde in lattina, bottigliette PET o tetrapak (bibite analcoliche in lattina ed acqua minerale ½ litro);
- prodotti nutrizionalmente corretti dolci/salati e freschi.

Tutti i prodotti distribuiti dovranno essere di primarie marche nazionali.

I distributori da installare dovranno possedere le caratteristiche necessarie per consentire la somministrazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti solidi. L'Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere, la sostituzione dei distributori installati con altri di maggiori dimensioni, qualora ciò fosse necessario in relazione all'afflusso di utenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla società aggiudicataria, per motivi legati a traslochi/variazione di locali o per altre ragioni di opportunità, lo spostamento delle apparecchiature in sedi diverse o in locali diversi da quelli originariamente assegnati, senza che questo possa comportare alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante. Ogni variazione della consistenza numerica dei distributori e loro spostamenti all'interno del medesimo edificio o tra edifici dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà di estendere il servizio presso altri locali di proprietà e/o di pertinenza della stessa nel corso dell'esecuzione del servizio senza che questo possa comportare alcun onere a carico dell'Amministrazione stessa.

Nei casi di richiesta di riduzione/aumento del numero dei distributori per le ragioni sopra indicate o per ragioni analoghe si procederà in accordo con la Società aggiudicataria alla rideterminazione del canone.

Al momento dell'affidamento del servizio e comunque nei termini che verranno concordati dovranno essere installati complessivamente **nr. 21** distributori automatici (presso le sedi indicate **nell'Allegato 2** così suddivisi:

- Lotto 1 - n. 14 (n. 7 per bevande calde e n. 7 per bevande fredde, snack e alimenti);
- Lotto 2 - n. 7 (n. 3 per bevande calde e n. 4 per bevande fredde, snack e alimenti);

## **ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

I prodotti erogati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 «Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e s.m.i.» o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande. I prodotti posti in distribuzione dovranno essere in conformità alle norme vigenti in materia di alimenti.

I prodotti dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte produttrici.

Gli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

### **1. BEVANDE CALDE:**

- caffè;
- caffè decaffeinato;
- caffè corto;
- caffè lungo;
- caffè d'orzo;
- cappuccino;
- cappuccino decaffeinato;
- cappuccino d'orzo;
- tè;
- cioccolata forte;
- cioccolata al latte;
- cioccolata caffè;
- latte;
- ginseng;
- acqua calda con bicchierino;
- erogazione del solo bicchierino;
- camomilla;
- altre combinazioni.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

- Bevande a base di caffè: “**miscela bar 1**”, macinatura all'istante di chicchi di caffè con grammatura di almeno **gr.7** di caffè cadauna erogazione di 1° qualità. La Ditta dovrà indicare in sede di gara la marca di caffè da utilizzare nei distributori. La sostituzione di prodotti di altre primarie marche sarà autorizzata oppure richiesta esclusivamente dall'Amministrazione sulla base anche di eventuali segnalazioni pervenute dai consumatori e la ditta affidataria dovrà ottemperare nei tempi indicati senza nulla pretendere oltre il prezzo pattuito in sede di offerta.
- Latte: grammatura minima gr. 10 di latte in polvere ad ogni erogazione;
- Cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere ad ogni erogazione;
- Camomilla: gr. 10 di camomilla in polvere ad ogni erogazione;
- Bevande a base di tè: almeno gr. 14 di tè in polvere ad ogni erogazione;
- Bevande gusto cioccolata: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere ad ogni erogazione.

## 2. BEVANDE FREDDI:

### a) **Acqua**

Dovranno essere forniti i generi delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternate:

- acqua oligominerale naturale, frizzante e leggermente frizzante (contenuto almeno **0,50 l.**).

### b) **Bevande rinfrescanti e dissetanti**

**E' assolutamente vietata la somministrazione di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 18 c. 2 della L.R. Lazio 21/2006.**

Dovranno essere forniti i generi delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternate:

- tè alla pesca;
- tè al limone;
- coca cola;
- chinotto;
- aranciata rossa, bionda, amara, con succo e polpa etc.;
- limonata;
- altri gusti;

c) **Succhi e puree di frutta e verdura** succo concentrato di frutta e verdura con frutta minima al 70% (senza zuccheri aggiunti) pera, mela, pesca, albicocca, frutti tropicali, ananas, pompelmo, carota, pomodoro, etc... contenuto in bottigliette/tetrapak/lattina **cc. 250** di una delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternate;

d) **Bibite fredde con integratori salini e minerali** in bottiglia da **500 ml**;

e) **Yogurt da bere** con fermenti probiotici e antiolesterolo delle migliori e più diffuse marche che potranno essere periodicamente alternate:

- yogurt bianchi;
- yogurt con aromi naturali.

## 3. MERENDINE E SNACKS

Dovrà essere garantita la presenza contemporanea nei distributori di vari tipi di merendine dolci/salate, mantenendo un equilibrio tra i due generi e garantendo prodotti diversificati ogni fila con un'adeguata turnazione:

a) **Prodotti da forno e Snacks in monoporzioni preconfezionate:** merende dolci e salate;

b) **Prodotti freschi in monoporzione** (es. sandwich, panini/tramezzini, ecc.);

c) **Prodotti del mercato equo-solidale:** se richiesto dal Comando/Reparto fruitore del servizio la ditta affidataria dovrà garantire nel distributore automatico almeno 1 (uno) prodotto del mercato equo solidale, quindi prodotti in possesso delle certificazioni "Fairtrade", quale requisito minimo;

d) **Prodotti da agricoltura biologica:** se richiesto dal Comando/Reparto fruitore del servizio la ditta affidataria dovrà garantire nel distributore automatico almeno 1 (uno) prodotto proveniente da “agricoltura biologica”, quindi avente i seguenti requisiti minimi:

- non utilizzo di prodotti chimici di sintesi nelle varie fasi della coltivazione, trasformazione e stoccaggio;
- essere certificati secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;

e) **Prodotti per celiaci:** se richiesto dal Comando/Reparto fruitore del servizio la ditta affidataria dovrà garantire nel distributore automatico almeno 1 (uno) prodotto della categoria prodotti per celiaci, quindi avente i seguenti requisiti minimi:

- *“alimenti destinati a diete particolari, specialmente prodotti preparati e/o lavorati per soddisfare le esigenze dietetiche specifiche delle persone intolleranti al glutine”* – Regolamento CE n. 41/2009;
- essere conforme alla normativa vigente in materia;
- avere la specifica etichetta.

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

I prodotti freschi che, proprio in quanto tali devono essere consumati entro un breve termine di scadenza, saranno, al fine di impedirne inutili sprechi, sottoposti ad un monitoraggio indicativamente mensile e la Ditta affidataria potrà, per esigenze di carattere stagionale, proporre l'erogazione di ulteriori prodotti informandone preventivamente l'Amministrazione appaltante.

La Ditta affidataria si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza.

L'Amministrazione si riserva di controllare e valutare periodicamente la percentuale di prodotti presenti nei distributori, chiedendone, se del caso, l'aumento o la sostituzione a suo insindacabile giudizio.

## **ART. 8 - ELENCO DEI PRODOTTI**

La Ditta partecipante dovrà presentare nella documentazione a corredo dell'offerta un elenco dettagliato di tutti i prodotti (**senza indicazione di prezzo**) che saranno inseriti nei distributori automatici. L'inserimento di nuovi prodotti dovrà essere comunicato all'Amministrazione appaltante.

I prezzi di vendita per le singole consumazioni sono da intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere a carico dell'Aggiudicatario (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale ecc.).

## **ART. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente capitolato utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi a proprio carico le eventuali spese d'impianto e di allacciamento elettrico e, ove possibile, idrico secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà effettuare a propria cura e spese, a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici, nel numero e tipologia di cui **all'Allegato 1**.

I distributori automatici dovranno essere forniti, installati, nonché gestiti, a cura e spese dell'appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto negoziale (convenzione).

Al termine del contratto la Ditta dovrà asportare a propria cura e spese le proprie attrezzature e provvedere, ove necessario, ai necessari ripristini entro e non oltre 20 giorni dalla data della comunicazione scritta dell'Amministrazione appaltante.

La Ditta affidataria dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'efficienza del servizio con l'organizzazione dei mezzi e del personale in numero adeguato al servizio richiesto (garantendo comunque il pieno rifornimento dei distributori) ed assicurando interventi di fornitura entro massimo 24 ore dalla chiamata.

Detti rifornimenti dovranno essere eseguiti da personale della Ditta munito di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare dovranno essere svolte e garantite (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti prestazioni minime:

- a) rifornimento delle materie prime, dei prodotti e di ogni materiale dedicato, con cadenza necessaria ad assicurare l'uso continuativo;
- b) pulizia, sia interna che esterna, dei distributori tale da garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi;
- c) fornitura di cestini porta rifiuti. Tali contenitori dovranno essere di numero e dimensioni adeguati, provvisti di coperchio, in materiale incombustibile o di reazione al fuoco classe 1, dovranno essere tenuti in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora diventino inadatti allo scopo.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori contenitori per la raccolta differenziata della plastica che dovranno essere forniti dall'aggiudicatario senza oneri per l'Amministrazione stessa.

In nessun caso si potrà sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione appaltante.

## **ART. 10 - MANUTENZIONI**

La Ditta affidataria dovrà garantire a proprie spese la manutenzione dei distributori ed assicurare il funzionamento continuativo degli stessi nonché ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

Su tutti i distributori installati dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione preventiva, con frequenza tale da garantire il costante funzionamento dei distributori.

In caso di guasto o cattivo funzionamento dei distributori, la Ditta affidataria dovrà ripristinare la piena funzionalità degli stessi entro il termine massimo di 24 ore solari dalla chiamata (domeniche e festivi inclusi). Nel caso in cui non sia possibile riparare il guasto in loco o sia necessario un fermo del distributore superiore alle 24 ore solari, la Ditta affidataria dovrà sostituire il distributore entro e non oltre il termine di 48 ore solari dalla chiamata iniziale.



Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dalla Ditta affidataria entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione appaltante.

#### **ART. 11 - CORRISPETTIVI E CANONE RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE SPAZI E CONSUMI**

I corrispettivi di ogni singola consumazione sono quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria. L'esazione e la riscossione dei corrispettivi sarà effettuata esclusivamente da incaricati della Ditta affidataria.

In particolare, a partire dal secondo anno, previa formale istanza, che deve essere accettata dall'Amministrazione appaltante, può essere richiesto l'aggiornamento dei corrispettivi nella misura massima pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.

La Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione dell'atto negoziale (convenzione) con questa Amministrazione appaltante, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli adempimenti necessari per la sottoscrizione dell'atto di concessione con le competenti Agenzie del Demanio.

Inoltre, la Ditta affidataria dovrà versare all'Amministrazione appaltante il rimborso spese per i consumi delle utenze (energia elettrica e acqua).

#### **ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E A CARICO DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA**

##### **Oneri a carico dell'Amministrazione appaltante**

Nessun onere potrà derivare all'Amministrazione appaltante in conseguenza della concessione oggetto del presente capitolato, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati alle apparecchiature di proprietà del concessionario. Non potrà essere ritenuta depositaria di eventuali provviste e materiali che il concessionario potrà tenere presso le sedi oggetto del servizio, rimanendo la custodia e la conservazione di tali beni a totale carico, rischio e pericolo del concessionario.

L'Amministrazione appaltante si assume l'obbligo di fornire l'acqua e l'energia elettrica per il funzionamento delle macchine distributrici.

In nessun caso la Ditta può rivendicare danni causati dal mancato funzionamento per sospensione dell'erogazione di acqua e di energia elettrica, ovvero danni provocati ai distributori da eventuali sbalzi di tensione.

L'Amministrazione appaltante non è, inoltre, responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

##### **Oneri a carico della Società aggiudicataria**

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria i seguenti oneri:

- la fornitura, l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la pulizia, la disinfezione e la rimozione a fine concessione dei distributori e realizzazione dei necessari ripristini da

effettuarsi con suo personale. Si precisa che l'Impresa aggiudicataria dovrà procedere ad installare i distributori convenuti in sede contrattuale entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto negoziale (convenzione) e ad installare o disinstallare nel corso del rapporto, entro il medesimo termine decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione appaltante, nuovi distributori o distributori già esistenti;

- l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica;
- le spese per l'acquisto delle bevande e degli alimenti;
- le imposte e tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- versamento del canone annuo di concessione a favore delle competenti Agenzie del Demanio per l'occupazione degli spazi utilizzati;
- le spese relative ai consumi delle utenze (energia elettrica ed acqua);
- le spese relative alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice degli appalti;
- le spese relative alla stipula di idonea polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile (per eventuali danni arrecati a persone e/o cose) e al rischio di incendio, stipulata con una compagnia di notoria solidità, con massimale non inferiore ad € **1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00)** complessivi, esonerando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità;
- l'allacciamento degli apparecchi all'utenza dell'acqua nonché dell'energia elettrica.

Il servizio e tutti i prodotti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia.

La Ditta dovrà consegnare all'Amministrazione appaltante entro 10 giorni dalla stipulazione dell'atto negoziale (convenzione) una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) e previsto specificatamente dal Regolamento CE 852/2004. La Ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.

Il Manuale dovrà inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

L'Amministrazione appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito all'esecuzione del servizio in oggetto e pertanto l'aggiudicatario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

In particolare la Ditta si impegna ad attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 09/04/2008, n° 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel Regolamento CE 852/2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

È onere dell'aggiudicatario comunicare all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale addetto ai rifornimenti ed alla manutenzione dei distributori automatici. È fatto obbligo al personale addetto al servizio di portare ben visibile una tessera di riconoscimento contenente l'indicazione delle generalità della ditta, il nominativo e la foto del dipendente, al fine di un'agevole identificazione da parte dell'utenza e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la Società/Impresa aggiudicataria dovrà, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa, produrre la documentazione sotto elencata, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di regolarità contributiva:

- a) elenco del personale impiegato nell'espletamento del servizio;
- b) copia estratto del Libro Unico del Lavoro;
- c) comunicazioni di assunzione ai Centri per l'Impiego;
- d) copia estratto del DM 10 (dati contributivi aggregati), corredato di eventuale autodichiarazione;
- e) copia estratto del Modello F24, corredato di eventuale autodichiarazione.

Nota bene: la società/Impresa affidataria si impegna ad aggiornare l'elenco del personale e dei documenti connessi e a dare comunicazione di ogni variazione dello stesso all'Amministrazione appaltante.

La ditta aggiudicataria si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone o a cose sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante che di terzi.

L'Amministrazione appaltante non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, o altri apparecchi collocati dalla ditta aggiudicataria in strutture dell'Ente. **In ogni caso non potrà essere richiesto all'Amministrazione appaltante nessun tipo di risarcimento.**

Inoltre l'Amministrazione appaltante è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività in oggetto, come pure l'eventuale revoca delle stesse, comporterà il venir meno dell'affidamento del servizio in questione senza che la ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

### **ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO**

La Ditta affidataria del contratto è tenuta ad eseguire in proprio il contratto che, a pena di nullità, non può essere ceduto.

Alla Ditta affidataria è vietata la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione appaltante. Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, la Ditta affidataria sarà automaticamente ritenuta gravemente inadempiente e l'Amministrazione appaltante potrà pretendere la rescissione del contratto.

### **ART. 14 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI**

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico della Ditta affidataria e relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali che verranno applicate ad ogni accertamento:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi del precedente articolo 9, verrà applicata una penale di € 30,00 (Euro trenta/00) per distributore;
- b) per carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi del servizio verrà applicata una penale di € 100,00;
- c) per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste all'art. 7, verrà applicata una penale di € 200,00;
- d) per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al centralino della Ditta affidataria, verrà applicata una penale giornaliera di € 20,00;
- e) per mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP, comporterà per ogni infrazione accertata, l'applicazione di una penale pari a € 200,00;
- f) per ogni altra infrazione o mancanza non prevista ai punti precedenti, verrà applicata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, in ragione della gravità.

L'inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo p.e.c., dell'Amministrazione appaltante in cui sarà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Amministrazione appaltante avrà la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato.

#### **ART. 15 - DANNI A PERSONE E/O COSE - POLIZZE ASSICURATIVE**

L'Amministrazione appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti, alle attrezzature ed alle macchine distributrici dalla ditta aggiudicataria che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'Amministrazione.

La Ditta è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine la Ditta aggiudicataria, all'atto della sottoscrizione dell'atto negoziale (convenzione), dovrà esibire polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile (per eventuali danni arrecati a persone e/o cose) e al rischio di incendio, stipulata con una compagnia di notoria solidità, con massimale non inferiore ad **€ 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00)** complessivi, esonerando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'Amministrazione appaltante non risponde di eventuali furti delle macchine distributrici o di quant'altri eventi calamitosi con esse connessi che possano accadere sia in orario di servizio che fuori servizio, sia nei reparti che nelle sedi amministrative. **In relazione a ciò, la Società aggiudicataria, prima dell'effettivo inizio del servizio, dovrà esibire polizza assicurativa a copertura del rischio derivante da furti, atti vandalici ed eventi calamitosi.**

## **ART. 16 - SICUREZZA DEL LAVORO**

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare, tra le altre:

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed s.m.i.";
- D.M. 10/03/98: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ed s.m.i.".

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento dell'attività: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'Amministrazione appaltante;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all'Amministrazione appaltante tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

Ferme restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

## **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Questa Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto (convenzione) – senza che ciò comporti oneri per la stessa, neppure a titolo di risarcimento, in particolare:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura di controllo relativa alla società aggiudicataria.

Il recesso sarà comunicato alla Società almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi impreveduti o determinati da forza maggiore.

Fermo restando il rinvio a quanto disposto in merito alla fornitura, l'Amministrazione appaltante può inoltre dichiarare risolto il contratto (art. 1456 Codice Civile):

1. in caso di mancato superamento del periodo di prova;
2. in caso di frode, dolo, colpa grave nella fornitura;
3. in caso di mancata attivazione del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione;
4. in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi contrattuali;
5. inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a 3 (tre) nell'arco di validità della convenzione;
6. in caso di accertato subappalto o nel caso di cessione dell'impresa, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
7. per interruzione del servizio, salvo che l'Appaltatore non dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
8. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
9. in caso di morosità nel pagamento del canone annuo di concessione stabilito dalle competenti Agenzie del Demanio per l'occupazione degli spazi demaniali;
10. in caso di morosità anche per un solo rateo del rimborso all'Amministrazione appaltante delle spese inerenti il consumo delle utenze (energia elettrica ed acqua);
11. vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
12. in ogni altro caso previsto per legge.

La risoluzione del contratto è disposta con provvedimento dell'Amministrazione appaltante, debitamente comunicato alla società a mezzo lettera raccomandata A.R.

### **ART. 18 - NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa comunque espresso rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti in materia.